



Motivazione del Consiglio: posizione (UE) n. 12/2025 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE

(C/2025/6469)

I. INTRODUZIONE

1. Il 28 luglio 2023 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE⁽¹⁾.
2. La proposta si fonda sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
3. Il 5 settembre 2023 la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento europeo ha nominato Marion Walsmann (PPE, DE) relatrice per la proposta. La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo ha formulato il suo parere sulla proposta il 12 febbraio 2024. Il 13 febbraio 2024 la commissione IMCO ha votato la propria relazione finale sulla proposta, che è stata adottata nella plenaria del 13 marzo 2024.
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere sulla proposta il 13 dicembre 2023⁽²⁾.
5. Il gruppo «Armonizzazione tecnica» (Sicurezza dei giocattoli) ha avviato l'esame della proposta il 3 ottobre 2023 durante la presidenza spagnola. Da allora si sono tenute altre 19 riunioni del gruppo, durante le presidenze spagnola, belga, ungherese e polacca.
6. A seguito dell'esame del testo durante la presidenza belga, il 15 maggio 2024 il Comitato dei rappresentanti permanenti (di seguito «Comitato») ha adottato il mandato del Consiglio.
7. I negoziati interistituzionali hanno avuto inizio con il primo trilogo il 20 novembre 2024, durante la presidenza ungherese. Il secondo e il terzo trilogo si sono svolti rispettivamente il 18 marzo e il 10 aprile 2025. Il 10 aprile 2025, nell'ultimo trilogo, è stato raggiunto un accordo provvisorio tra i coleggianti.
8. Il 26 giugno 2025 la commissione IMCO del Parlamento europeo ha votato a favore del testo concordato. Il 30 giugno 2025 la presidente della commissione IMCO ha inviato una lettera alla presidenza indicando che, qualora il Consiglio adotti la sua posizione in prima lettura conformemente all'accordo generale provvisorio concordato, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, in occasione della seconda lettura del Parlamento europeo.

II. OBIETTIVO

9. L'obiettivo generale della proposta è migliorare ulteriormente la protezione dei bambini dai potenziali rischi presenti nei giocattoli, in particolare quelli posti dalle sostanze chimiche nocive, e rafforzare l'applicazione della normativa imponendo, tra l'altro, che tutti i giocattoli siano muniti di un passaporto digitale di prodotto.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

10. La posizione del Consiglio in prima lettura contiene i seguenti elementi principali, in merito ai quali è stato raggiunto un accordo tra i coleggianti.

⁽¹⁾ Doc. ST 12234/23 + ADD da 1 a 5.
⁽²⁾ Doc. ST 17090/23.

11. Al testo sono state aggiunte disposizioni dettagliate sugli obblighi dei fornitori di servizi di logistica e dei mercati online. Tali disposizioni sono in linea con altri atti dell'Unione, come il regolamento sui prodotti da costruzione e il regolamento sui servizi digitali, rispettivamente.
12. Le disposizioni sul passaporto digitale di prodotto sono allineate al regolamento sui requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili. La Commissione ha il compito di fornire assistenza alle PMI per aiutarle a conformarsi ai nuovi requisiti connessi al passaporto digitale di prodotto. Inoltre, se il passaporto digitale di prodotto contiene tutte le informazioni pertinenti richieste ai sensi di determinate normative settoriali relative ai prodotti, i fabbricanti sono considerati conformi all'obbligo di redigere una dichiarazione di conformità UE in base a tali norme specifiche per settore.
13. L'aspetto della salute mentale proposto dalla Commissione all'articolo 5, paragrafo 2, è stato soppresso dai requisiti essenziali di sicurezza. L'articolo 25 è stato integrato con un obbligo in base al quale la valutazione della sicurezza deve tenere conto delle vulnerabilità dei bambini quando la valutazione riguarda giocattoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA, del regolamento sulla cibersicurezza o della direttiva sulle apparecchiature radio.
14. L'ambito di applicazione del regolamento è stato chiarito specificando che alcuni libri e attrezzi da paintball non dovrebbero essere considerati giocattoli.
15. Sono stati chiariti requisiti specifici di sicurezza, in particolare per quanto riguarda il livello sonoro che i giocattoli possono emettere, i giocattoli contenenti magneti o parti magnetiche e i giocattoli contenenti batterie.
16. Per quanto concerne le proprietà chimiche dei giocattoli:
 - a) è vietata la presenza, nei giocattoli, di determinate sostanze chimiche, quali:
 - i) sensibilizzanti della pelle, categoria 1A;
 - ii) sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) fino all'entrata in vigore delle restrizioni generali previste dal regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o dal regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (POP);
 - iii) determinate fragranze allergizzanti;
 - iv) dieci bisfenoli, che sono stati aggiunti alla nuova parte D dell'appendice dell'allegato II. Anche questa parte D sarà soggetta alla facoltà della Commissione di modificare l'appendice mediante un atto delegato;
 - v) nitrosammine e sostanze nitrosabili qualora la migrazione di tali sostanze sia superiore ai limiti di migrazione di cui all'accordo provvisorio;
 - b) sono stati stabiliti limiti di migrazione per altri quattro monomeri (cloruro di vinile, acrilonitrile, stirene e butadiene);
 - c) alla Commissione è conferito il potere di modificare le parti A, B e D dell'appendice dell'allegato II, comprese le disposizioni sulle nitrosammine e sui quattro metalli pesanti. Tali poteri delegati della Commissione sono enunciati in paragrafi distinti per le nitrosammine e i metalli pesanti in cui figura l'obbligo, per la Commissione, di chiedere in primo luogo un parere all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
17. Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati al fine di determinare requisiti tecnici relativi al passaporto digitale di prodotto. Il testo stabilisce quali aspetti dovrebbero essere contemplati da tali requisiti tecnici e specifica la data di applicazione di tale atto delegato, che non può essere inferiore a 18 mesi dalla sua entrata in vigore.
18. Il testo include la clausola di mancato parere per tutti gli atti di esecuzione.
19. La Commissione è tenuta a presentare la relazione di valutazione entro una data fissata a 38 mesi dalla data di applicazione del regolamento. Anche il contenuto del riesame è chiarito nel regolamento.
20. La data di applicazione del nuovo regolamento è stata fissata a 54 mesi dalla sua entrata in vigore.

IV. CONCLUSIONE

21. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con il contributo della Commissione.
 22. Il Consiglio ritiene pertanto che la sua posizione in prima lettura rappresenti in modo equilibrato l'esito dei negoziati e che, una volta adottato, il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli contribuirà a migliorare ulteriormente la protezione dei bambini dai potenziali rischi presenti nei giocattoli, in particolare quelli posti dalle sostanze chimiche nocive, e a rafforzare l'applicazione della normativa imponendo, tra l'altro, che tutti i giocattoli siano muniti di un passaporto digitale di prodotto.
-